

CURRICULUM

COGNOME E NOME: SABBADIN GIORGIO

LUOGO E DATA DI NASCITA: PADOVA 4 FEBBRAIO 1941

CITTADINANZA: ITALIANA

STATO CIVILE: CONIUGATO

RESIDENZA: 35010 LIMENA (PD) VIA G. TONELLO N. 4

DOMICILIATO: PRESSO LO STUDIO COMMERCIALISTI SABBADIN SITO IN LIMENA (PD) CAP. 35010 VIA DELLE INDUSTRIE N. 2

ATTIVITA':

CONTITOLARE DELLO STUDIO PROFESSIONALE "STUDIO COMMERCIALISTI SABBADIN" DOVE VIENE SVOLTA L'ATTIVITA' DI COMMERCIALISTA IN PARTICOLARE:

CONSULENZA FISCALE, CONTABILE, SOCIETARIA E DEL LAVORO PER AZIENDE, PROFESSIONISTI, ENTI PUBBLICI;

REVISIONE CONTABILE SOCIETARIA PRESSO AZIENDE ED ENTI PUBBLICI;

COLLABORATORI IN STUDIO MEDIA ANNUA DI 6/7 PERSONE.

TELEFONO: 049 768 750 – MAIL giorgio@commercialistisabbadin.it – PEC giorgio.sabbadin@pec.it

TITOLI DI STUDIO:

DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE;

LAUREA QUADRIENNALE IN MATERIE ECONOMICHE.

TITOLI PROFESSIONALI:

ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ORDINE DI PADOVA AL N. 312/A;

ISCRITTO AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI NAZIONALE N. 51728 D.M. DEL 12 APRILE 1995.

GIA' REVISORE DEI CONTI PRESSO I SEGUENTI COMUNI:

COMUNE DI PADOVA PER IL TRIENNIO MARZO 2019 MARZO 2022;

COMUNE DI MUSSOLENTE (VI) PER IL TRIENNIO OTTOBRE 2018 OTTOBRE 2021;

COMUNE DI VILLADOSE (RO) PER IL TRIENNIO LUGLIO 2015 LUGLIO 2018;

COMUNE DI LOZZO DI CADORE (BL) PER IL TRIENNIO NOVEMBRE 2014 NOVEMBRE 2017;

COMUNE DI VIGODARZERE (PD) PER IL TRIENNIO 1997 2000;

COMUNE DI VIGODARZERE (PD) PER IL TRIENNIO 2000 2003;

COMUNE DI LIMENA (PD) TER IL TRIENNIO 2000 2003;

COMUNE DI LIMENA (PD) PER IL TRIENNIO 2003 2005

ATTUALE SINDACO E REVISORE PRESSO LE SEGUENTI SOCIETA'

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA "ROTO-CART SPA" CAPITALE. SOCIALE € 3.040.000,00 CON SEDE IN CASTELMINIO (TV);

REVISORE LEGALE PRESSO LA SOCIETA' EUROPROGETTI SRL CON SEDE IN PADOVA CORSO STATI UNITI 23/1;

REVISORE LEGALE PRESSO LA SOCIETA' SENECA SRL CON SEDE IN PADOVA VIA AUSTRIA 26.

GIA' SINDACO E REVISORE DI VARIE SOCIATA' SRL E SPA NEL CORSO DEGLI ANNI DI ATTIVITA' PROFESSIONALE.

INCARICHI GIUDIZIARI

GIA' CURATORE FALLIMENTARE PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA;

TUTORE DI PERSONE INABILI NOMINATO DEL GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI PADOVA;

PERITO STIMATORE DI SOCIETA' PER OPERAZIONI STRAORDINARIE DI TRASFORMAZIONE, SCISSIONE E RIVALUTAZIONE.

LIMENA 31 OTTOBRE 2023



Oggetto : Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse - affidamento incarico di collaborazione/consulenza

Il sottoscritto SABBADIN GIORGIO nato a Padova il 04/02/1941 residente in Limena (Pd) Via G. Tonello N 4
Codice Fiscale SBB GRG 41B04 G224W professione Commercialista Iscritto all'Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili Ordine di Padova al n. 312/A

In qualità di consulente fiscale per l'incarico di tenuta delle scritture contabili in materia di Imposta suo Valore
Aggiunto (IVA) del settore commerciale per li esercizi 2024/2025/2026.

Vista l'allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d'interesse

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio
conto **l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.**

In fede.


Dott. SABBADIN GIORGIO
Dott. SABBADIN GIORGIO

Data 03/11/2023.

DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI:

Informazioni tratte dal sito SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE
(www.sspal.it)

"un soggetto che assume un incarico di qualunque genere (politico, di lavoro, collaborazione, ecc.) presso una pubblica amministrazione è tenuto ad agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico. la situazione di conflitto di interesse quindi si verifica tutte le volte che un interesse diverso (patrimoniale o meno) da quello primario della pubblica amministrazione si presenta come capace di influenzare l'agire del soggetto titolare dell'incarico.

Il Cdl è attuale (anche detto reale) quando si manifesta durante il processo decisionale del soggetto decisore. In altri termini, l'interesse primario (pubblico) e quello secondario (privato) entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente, senza interferenze.

Il Cdl è potenziale quando il soggetto decisore avendo un interesse secondario, anche a seguito del verificarsi di un certo evento (es. accettazione di un regalo o di un'altra utilità), può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di Cdl attuale. Il conflitto potenziale può nascere anche da una promessa.

Il Cdl è apparente (anche detto Cdl percepito) quando una persona ragionevole potrebbe pensare che l'interesse primario del soggetto decisore possa venire compromesso da interessi secondari di varia natura (es. sociali e finanziari). Nel conflitto apparente, quindi, la situazione è tale da poter danneggiare seriamente la pubblica fiducia del soggetto decisore, anche quando lo stesso non è portatore di nessun interesse secondario.

PRINCIPALE NORMATIVA PER DIPENDENTI, DIRIGENTI E CONSULENTI

□ ARTT. 2 co. 3, 3, co. 2, 6 e 7 (e 13) DEL DPR 62/2013

Art. 2 co. 3:

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice

Art. 3 co. 2

Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi

Art. 6

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art.7

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 13 co. 3

Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio (...)

☐ ART. 1 co. 2 lett. e), 4, 5, 9, 10 e 20 del DPR 39/2013

Art. 1 co. 2 lett e)

Ai fini del presente decreto si intende:

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente

Art. 4

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Art. 9

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 10

1. *Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:*

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. *L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.*

Art. 20

1. *All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.*

2. *Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.*

3. *Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.*

4. *La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.*

5. *Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfirmità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.*

